

## S.C.I.A. – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

### RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 19 L. 241/1990 (come modificato dalla L. 122/2010 in vigore dal 31.07.2010)
- Art. 5 D.L. 70/2011
- Art. 22 DPR 380/2001
- L.R. Lombardia 12/2005

Gli interventi edilizi ai quali si applica la S.C.I.A., sono quelli sotto specificati:

- **Manutenzione straordinaria (pesante)** Intervento di manutenzione straordinaria che preveda opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio. (D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 22 c. 1, lett. a)
- **Restauro e risanamento conservativo (pesante)** Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili, qualora riguardino parti strutturali dell'edificio. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, qualora riguardi parti strutturali dell'edificio. (D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett e), art. 22, c. 1.lett b)
- **Ristrutturazione edilizia cosiddetta “semplice” o “leggera”** Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

- **Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia** I lavori oggetto della segnalazione possono essere avviati decorsi 30 gg dalla presentazione. (D.Lgs. n. 387/2003, art. 12, c. 5)

## **SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE**

### **Art. 23 D.P.R 380/2001**

Si può presentare la SCIA alternativa all'autorizzazione di PDC (con silenzio assenso) nei seguenti casi:

- **Ristrutturazione cosiddetta “pesante”:** interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
- **Nuova costruzione a seguito di piano attuativo:** Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi, che contengano precise disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti.